



Corte d' Appello di Bari

Sezione Civile Famiglia e Minori

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

UDIENZA DEL 12 febbraio 2021

Il Presidente

preso atto delle disposizioni di cui al d. l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 (in GU n. 180 del 18.7.2020), in vigore dal 19.7.2020, in materia di *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

letto l'art. 221, commi 2-10, l. 77/20 cit.;

vista la proroga al 31 dicembre 2020, prevista dall'art.1, comma 3, lett. a), D.L. n.125 del 7 ottobre 2020, in virtù dell'inserimento del n.33-bis all'allegato 1 del D.L. n.83/2020 (convertito dalla L. n.124/2020);

vista l'ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni processuali civili di cui al menzionato art.221 1. cit., prevista dall'art.23, comma 1, D.L. n.137/2020;

richiamato il decreto del Primo Presidente di questa Corte n.606 del 16 novembre 2020;

considerato che:

- la lettura coordinata dell'intero art. 23, commi 1-10, del d.l. 137/2020, con l'art. 221 del d. l. n. 34/2020, consente di affermare che il termine di vigenza (31 gennaio 2021)

espressamente previsto dall'art. 23, co.1, I cpv., per le disposizioni di cui ai successivi commi 2-9, debba riguardare anche le disposizioni di cui all'art. 221 d.l.34/2020;

considerato che:

il comma 2 del citato art.221, come modificato dal D.L. n.125 cit, prevede che, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 si applichino le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10;

- ai sensi del successivo comma 3, *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*;

- il successivo comma 8 prevede che *“In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”*;

rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità non può, allo stato essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

- rilevato che, nel D.L. n. 183/2020, cd. “mille proroghe” all’art. 1, comma 17°, è stata espressamente prolungata, sino al 30 aprile 2021, la vigenza della normativa emergenziale per i soli processi amministrativi;

- ritenuto che la mancanza di un’analogo e chiara previsione per i procedimenti civili induce ad applicare detta norma in via estensiva anche ai predetti procedimenti; ciò al fine di scongiurare gli inevitabili rischi per la salute degli utenti del servizio giustizia e dei suoi operatori, cui si andrebbe incontro, ove si dovessero trattare i processi “in presenza”, tenuto, soprattutto, conto degli ultimi dati epidemiologici¹, tutt’altro che confortanti;

ritenuto, quindi, che, sulla base dei rilievi sin qui fatti, al fine di limitare, al massimo, il pericolo di contagi, risponde a criteri di prudenza e prevenzione, prevedere che anche l’udienza del 12 febbraio 2021 venga trattata integralmente in via cartolare, senza la presenza fisica dei magistrati, del cancelliere, delle parti e dei difensori;

Visto il decreto n. 606 del 16/11/2020 del Presidente di questa Corte ed, in particolare, condivisa la seguente raccomandazione, in esso contenuta: *“Evidenzia l’opportunità.....che le udienze dei procedimenti civili e penali, ove si debba procedere “in presenza”, si svolgano a porte chiuse, ai sensi degli articoli 128 del codice di procedura civile e 472, comma 3, del codice di procedura penale (art. 23, co. 3, D.L. n. 137/2020; art. 2, co. 2, lett. e), D.L. n. 11/2020; art.83, co. 7, lett. e), D.L. n. 18/2020); - in generale, che le udienze - ove possibile - si svolgano non “in presenza”, ma con ricorso il più ampio al sistema “cartolare”, in quanto idoneo ad assicurare la riduzione delle forme di contatto personale, che favoriscono il propagarsi dell’epidemia..”*;

P.Q.M.

DISPONE

¹ Domenica 3 gennaio, in Puglia sono stati registrati 950 casi positivi su 7.591 test per l’infezione da Covid-19, con un tasso di positività al 12,5%. E sono 25 i decessi. I casi positivi sono 427 in provincia di Bari, 252 in provincia di Foggia.

che tutte le cause fissate per l'udienza del 12 febbraio 2021 – eccetto quella che, con questo decreto si rinvia, come più sotto verrà specificato - si svolgano, mediante trattazione scritta, in absentia, come segue:

A) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.: le cause verranno trattate con "trattazione cartolare" cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e deposito telematico di istanza di trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza-all'esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisor), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata — resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente riservando la decisione all'esito della scadenza del termine così assegnato;

DISPONE

che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avanzerà istanza di trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere:

- B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE

DISPONE

che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si

farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

NONCHE'

con riferimento a tutte le cause da trattare cartolarmente, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

DISPONE

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico

Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

DISPONE

che, relativamente ad eventuali cause fissate per il giuramento del C.T.U., il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento:

che, con riferimento ad eventuali cause in cui è stata fissata la convocazione del C.T.U. – il quale abbia già prestato giuramento in questo grado di giudizio e depositato la relazione - per rendere chiarimenti o per integrare l’elaborato peritale, l’ausiliario, senza ripetere tale solenne formalità, dovrà limitarsi a rispondere ai chiarimenti o ad integrare l’elaborato medesimo, depositando nei termini e nei modi stabiliti dal Collegio nell’ordinanza resa fuori udienza la relazione supplementare;

RINVIA

la causa iscritta al n. 565/2020 R.G.A.C. all'udienza del 14 maggio 2021.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti.

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile al Sig. Procuratore Generale e che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari — che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto — per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.

Dispone altresì che il presente sia comunicato per la pubblicazione anche sul sito ufficiale web della Corte di Appello di Bari.

Bari, 4 gennaio 2021.

Il Presidente della Sezione

Filippo Labellarte

